



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 5 - SETTORE TRIBUTI
- PERSONALE - PARTECIPATE - AFFARI LEGALI
AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 1033 DEL 17/09/2026**

OGGETTO: RICORSO AL TAR LOMBARDIA PER ANNULLAMENTO, PREVIA ISTANZA CAUTELARE, DEL PROVVEDIMENTO DEL 4 GIUGNO 2026 DEL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DI MANCATO ACCOGLIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE- INDIVIDUAZIONE LEGALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 19 del 25.02.2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028";
- di Consiglio Comunale n. 20 del 25.02.2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2026-2028";
- di Giunta comunale n. 48 del 04.03.2026 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028";
- di Giunta comunale n. 65 del 26.03.2026 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028";

Premesso che in data 8 settembre 2026 è stato notificato, tramite pec, ricorso avanti al TAR Regione Lombardia - acquisito al prot. com.le n. 60677/2026, promosso dalla Edilsole immobiliare srl, a mezzo dell'Avvocato Tiziano Giovanelli del foro di Lodi, con il quale la ricorrente chiede: "l'annullamento, previa cautelare sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n.41149/2026 del 4 giugno 2026 (ricevuto in data 8 giugno 2026), con il quale il dirigente dello sportello unico per l'edilizia dell'Ente – con riguardo al permesso di costruire chiesto in data 27 novembre 2025 per dare corso alla realizzazione di "due palazzine residenziali" sull'area di proprietà ubicata all'angolo tra le vie Terzaghi e Finoli (censita al mappale 164 del foglio 43) – ha comunicato che "la domanda non può essere accolta" e di ogni altro atto comunque presupposto e/o connesso";

Vista la deliberazione G.C. n. 163 del 16 settembre 2026 con la quale l'esecutivo comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente per le ragioni illustrate nella deliberazione medesima e alla quale si fa rinvio;

Ritenuto che sussistono le ragioni di ordine giuridico per la costituzione in giudizio avanti il TAR Lombardia nella controversia di cui trattasi, al fine di far valere gli interessi dell'Ente;

Richiamati:

■ l'articolo 56, comma 1 lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", il quale ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti "esclusi", non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;

■ l'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 36/2023 (ambito di applicazione), il quale stabilisce, che "le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

Atteso che l'Ente non dispone di avvocatura interna e che pertanto si avvale di professionisti esterni per il conferimento dell'incarico di patrocinio e rappresentanza legale, previa acquisizione di un preventivo di spesa;

Richiamato l'art.5, comma 7, lettera "a" del vigente regolamento per l'affidamento degli incarichi del comune di Lodi che recita: *"E' possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza il preventivo espletamento della procedura comparativa, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nell'atto di affidamento quali, a titolo esemplificativo: a) nei casi di prosecuzione o consequenzialità di incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;*

Considerato che, tra le parti, è pendente un ricorso presso il TAR Lombardia per declaratoria di illegittimità del silenzio su istanza di accesso agli atti, prodromico al ricorso in questione, per il quale l'Ente ha affidato all'avvocato Patrizia Scarcello il patrocinio per la difesa in giudizio;

Ritenuto, sulla base del succitato art.5 comma 7 lettera "a" del regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli avvocati, di affidare all'avvocato Patrizia Scarcello del Foro di Milano, con studio in Milano, alla via San Vincenzo n.12, l'incarico per il ricorso avanti al TAR Lombardia, dichiaratosi disponibile a rappresentare l'Ente nella controversia di cui trattasi, conferendo al suddetto procuratore ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa, ivi compresa la facoltà di nominare procuratori e sostituti e di eleggere domicilio presso di loro;

Atteso che l'onere a carico dell'Ente per la difesa in giudizio è quantificabile in € 4569,00 per onorario, oltre € 685,35 per spese generali 15%, € 210,17 C.P.A. 4%, che, ai fini del versamento dell'IVA, il professionista dichiara di essere in regime forfettario e quindi non soggetto al versamento della stessa, per l'importo complessivo di € **5464,52**, come da preventivo agli atti dell'ufficio affari legali, da imputare al capitolo 372 articolo 1 e che la spesa trova copertura nell'apposito intervento del Bilancio 2026, dando atto che il codice identificativo gara (CIG) è il n. BCFFAD94EF;

Visti:

- i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 191, comma 1, in materia di assunzione di impegno contabile ed effettuazione di spesa;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, l'art. 4, 2° comma e l'art. 17 del D.Lgs 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;

Attestata, dal dirigente della Direzione Organizzativa 5, la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/00;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000 e per tutte le motivazioni sopra espresse;

D E T E R M I N A

1. di assumere impegno di spesa per l'incarico di patrocinio legale all'Ente per la controversia di cui trattasi, per le motivazioni esposte in premessa, a favore dell'avvocato Patrizia Scarcello, con studio legale in Milano alla via San Vincenzo n.12, cod. fisc. SCRPRZ71D49F119R, per complessivi Euro 5464,52, di cui € 4569,00 per onorario, oltre € 685,35 per spese generali 15%, € 210,17 C.P.A. 4%, che, ai fini del versamento dell'IVA, il professionista dichiara di essere in regime forfettario e quindi non soggetto al versamento della stessa, da imputare al capitolo 372 articolo 1, di cui alla scheda contabile allegata del Bilancio di previsione 2026/2028, in quota all'esercizio 2026;
2. di intestare l'impegno di spesa a favore del medesimo professionista, Avv. Patrizia Scarcello C.F.: SCRPRZ71D49F119R, precisando che è stata verificata la regolarità fiscale con cassa forense (all.1) e dichiarazione di assenza dipendenti (all.2);
3. di dare atto che la liquidazione del compenso alla professionista avverrà nei modi e nei tempi previsti dal preventivo, previa emissione di regolare fattura, sulla quale dovranno essere riportati il Codice Univoco della Direzione Organizzativa 5 (cod.5NLRJD), gli estremi dell'atto autorizzativo e il codice CIG;
4. di dare atto che l'ufficio procedente ha adempiuto alle verifiche di cui all'art.3 L.n.136/2010 ssmm, riguardante la tracciabilità flussi finanziari e che, ai sensi dell'art.56 lettera h del D.Lgs n.36/2023 e che il codice identificativo di gara (CIG) è il n. BCFFAD94EF;
5. di provvedere a comunicare al destinatario del presente provvedimento l'avvenuto impegno e copertura finanziaria ex art. 191, 1° comma TUEL;

Si dà atto infine, che:

- il presente provvedimento è trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art. 147-bis D.lgs. 267/2000 ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;
- in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9-bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale